

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Turismo Equestre TREC di seguito Fitetrec Ante con sede a Roma in Largo Lauro De Bosis 15 codice fiscale 80417270586, , in persona del Presidente Avv. Alessandro Silvestri domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Unione Sportiva Acli (di seguito US ACLI) con sede in Roma, Via G. Marcora n. 18/20, Codice Fiscale 80215550585, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Damiano Lembo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

Premesso

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che la FITETREC ANTE
 - è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI e è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre (F.I.T.E.) ;
 - persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
4. che US ACLI:
 - è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con D.P.R n.530 del 02/08/1974;
 - è riconosciuto altresì da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al nr. 51;
5. che FITETREC ANTE e US ACLI (di seguito collettivamente le Parti e singolarmente la Parte) condividono:
 - il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive.

Tanto sopra premesso

si conviene e si stipula

quanto segue.

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.

Art. 2.

Con la sottoscrizione della Convenzione le Parti condividono il principio che il rispetto delle regole e il rispetto del cavallo sono presupposti essenziali di tutte le discipline e le attività equestri nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base, dell'unitarietà della disciplina sportiva e del benessere animale.

Art. 3

Le Parti espressamente convengono che i provvedimenti adottati dagli organi disciplinari di una Parte nei confronti di un proprio tesserato, una volta divenuti definitivi, abbiano piena efficacia anche nell'ambito dell'altra Parte.

Conseguentemente la Parte che ha adottato un provvedimento disciplinare non più impugnabile deve darne senza indugio comunicazione all'altra Parte affinché questa lo renda esecutivo al proprio interno.

Nel caso, però, il tesserato sia tale presso entrambe le Parti sarà obbligo della Parte che ha emesso la decisione trasmetterla all'altra Parte la quale ne delibererà l'efficacia al proprio interno previo apposito procedimento avanti all'organo di secondo grado che dovrà verificare il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza e che la stessa non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali della giustizia della Parte delibante. E' escluso che un tesserato di una Parte possa impugnare provvedimenti emessi da quest'ultima presso gli organi di giustizia dell'altra Parte.

Art. 4


La Convenzione avrà durata sino al termine dell'attuale quadriennio olimpico: l'eventuale rinnovo dovrà essere esplicitamente approvato dalle parti contraenti.

La presente Convenzione si compone di n° 2 pagine.

Roma. ___ 31/10/2018 ___

Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE
(Il Presidente)

Avv. Alessandro Silvestri



US ACLI
(Il Presidente)
Dott. Damiano Lembo

